

COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Elisa Piombi Barnabè

ALLEGATO N° D ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

11 del 26/03/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIORGIO CIGNA

Comune di Galeata
L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 19 marzo 2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di Galeata che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ravenna, lì 19 marzo 2018

Il Revisore Unico
F.to Elisa Piombi Barnabè

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Galeata

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

È ha ricevuto in data 16 marzo 2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 16/03/2018 n.26 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati

☐ nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;

☐ nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

È necessari per l'espressione del parere:

- documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;

- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale

(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);

- la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (**art.9, comma 28 del D.L.78/2010**)
- i limiti massimi di spesa disposti dagli **art. 6 e 9 del D.L.78/2010**;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della **Legge 20/12/2012 n. 228**;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

è viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

è visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

è visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

è visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente non ha l'obbligo della redazione del bilancio consolidato.

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

data del 1° gennaio
pluriennale 2018-2020
per costi del
vincolato.

data del 1° gennaio
prospettive 2018-2020
per costi del
vincolato.

data del 1° gennaio
pluriennale 2018-2020
per costi del
vincolato.

data del 1° gennaio
pluriennale 2018-2020
per costi del
vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

Alla data odierna l'organo consiliare non ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017 (termine ultimo 30 aprile 2017).

Dal rendiconto esercizio 2016, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 28/04/2018 come indicato nella relazione dell'organo di revisione risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016:

- si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2016
Risultato di amministrazione (+/-)	456.616,84
di cui:	
a) Fondi vincolati	198.308,55
b) Fondi accantonati	3.670,15
c) Fondi destinati ad investimento	4.862,59
d) Fondi liberi	249.775,55
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	456.616,84

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2015	2016	2017
Disponibilità	356,952.38	691,464.49	486,813.49
Di cui cassa vincolata			
Anticipazioni non estinte	0.00	0.00	0.00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepiloghi generali delle entrate e delle spese per titoli

Riepilogo generale delle entrate per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.421,06	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	61.853,19	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui, avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.485.858,34	1.481.500,75	1.003.879,79	1.003.879,79
2	Trasferimenti correnti	96.788,45	39.598,00	33.300,00	33.300,00
3	Entrate extratributarie	1.130.237,11	1.088.839,88	1.044.101,50	1.044.101,50
4	Entrate in conto capitale	1.248.619,56	1.150.000,00	450.000,00	1.547.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	320.000,00	0,00	100.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.022.065,04	576.197,48	576.197,48	576.197,48
	TOTALE	4.983.568,50	4.656.136,11	3.107.478,77	4.204.478,77
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.206.842,75	4.656.136,11	3.107.478,77	4.204.478,77

Riepilogo generale delle spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0	0	0
1	SPESE CORRENTI	Previsione di competenza	2.489.509,74	2.300.463,30	1.757.408,50	1.749.675,83
		<i>di cui già impegnato</i>	12.098,24			
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsione di competenza	1.406.472,75	1.470.000,00	450.000,00	1.547.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Previsione di competenza				
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
4	RIMBORSO DI PRESTITI	Previsione di competenza	288.795,22	309.475,33	323.872,79	331.605,46
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Previsione di competenza				
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsione di competenza	1.022.065,04	576.197,48	576.197,48	576.197,48
		<i>di cui già impegnato</i>				
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
	TOTALE TITOLI	Previsione di competenza	5.206.842,75	4.656.136,11	3.107.478,77	4.204.478,77
		<i>di cui già impegnato</i>		12.098,24		
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	Previsione di competenza	5.206.842,75	4.656.136,11	3.107.478,77	4.204.478,77
		<i>di cui già impegnato</i>		12.098,24		

2. Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	486.813,49
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.579.844,99
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	39.598,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.387.602,31
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.150.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	320.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	576.197,48
TOTALE TITOLI		5.053.242,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.540.056,27

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
1	<i>Spese correnti</i>	2.624.170,81
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.470.000,00
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	309.475,33
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	576.197,48
TOTALE TITOLI		4.979.843,62
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		4.979.843,62

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art.183, comma 8, del TUEL.

3: Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		486.813,49		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.609.938,63	2.081.281,29	2.081.281,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (netto fondo sval. crediti)	(-)	2.300.463,30	1.757.408,50	1.749.675,83
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		92.872,68	3.477,06	3.886,13
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	309.475,33	323.872,79	331.605,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (concessioni cimiteriali)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
(solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.470.000,00	450.000,00	1.547.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (concessioni cimiteriali)	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.470.000,00	450.000,00	1.547.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T+X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate non ricorrenti e spese del titolo I non ricorrenti.

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- contributo permesso di costruire	37.181,80	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente		
- alienazione di beni		
- saldo positivo delle partite finanziarie		
Totale mezzi propri		37.181,80
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche	1.112.818,20	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		1.112.818,20
TOTALE RISORSE		1.150.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		1.150.000,00

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2:

- a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2016, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
 - il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
- b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
 - la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;
 - la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) la corretta definizione del gruppo dell'amministrazione pubblica con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP.

Di seguito si analizzano le voci più dettagliatamente.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 100.000 euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio 2018-2020.

Sulla spesa di personale è stato prevista la somma di € 13.911,72 a titolo di rinnovo contrattuale.

7.2.3. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato inserito nel DUP.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs 118/2011.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N.243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.481.500,75	1.003.879,79	1.003.879,79
C) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	39.598,00	33.300,00	33.300,00
D) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	1.088.839,88	1.044.101,50	1.044.101,15
E) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	1.150.000,00	450.000,00	1.547.000,00
F) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.300.463,30	1.757.408,50	1.749.675,83
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	92.872,68	3.477,06	3.886,13
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.ne) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(+)	2.207.590,62	1.753.931,44	1.745.789,70
I1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.470.000,00	450.000,00	1.547.000,00
2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(+)	1.470.000,00	450.000,00	1.547.000,00
L1) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		0,00	0,00	0,00
L) titolo 3 – spese per incremento di attività finanziarie (L=L1+L2)		0,00	0,00	0,00
M) Spazi finanziari ceduti	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N.243/2012		82.348,01	327.349,85	335.491,59

A) ENTRATE CORRENTI

Per quanto concerne le entrate tributarie, che costituiscono le entrate correnti di più rilevante ammontare per l'Ente, si è tenuto conto degli effetti apportati dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali a tutto il 2018, estendendo la previsione della precedente legge 208/2015 che sospendeva l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali ai livelli di aliquote o tariffe con espressa esclusione per le tariffe della Tari che devono, invece, garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Per l'esercizio 2018, pertanto, non si è provveduto ad alcun aumento di imposte e tasse.

E' stata considerata la legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che ha previsto l'abrogazione della TASI sull'abitazione principale, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e altre esenzioni di impatto minore che hanno riguardato sia l'IMU che la TASI.

Le previsioni per il triennio 2018-2020 del comune di Galeata non tengono conto dell'azzeramento della TASI in quanto non è mai stata applicata, e nemmeno della riduzione della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale con gli introiti dell'IMU che il legislatore ha posto in essere a compensazione della minore entrata derivante dall'abolizione del tributo sulla prima casa.

L' stanziamento dell'IMU, al fine di incentivare l'avvio di nuove attività produttive, e alleggerire la pressione fiscale, è stato deliberato dall'Amministrazione con le seguenti aliquote ridotte:

A) Aliquota ridotta al 9,5 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

B) Aliquota ridotta al 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni, a far data dal 01/01/2018, di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo).

Si confermano per l'anno 2018 le stesse aliquote del 2015:

Aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Aliquota di base al 9,6 per mille per tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(L'art.1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017 con esclusione della TARI)

imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote per l'anno 2017 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 31, comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2018.

Il gettito è previsto in euro 142.000,00. (L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, può avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento).

TARI

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 30.000,00, in linea rispetto alla somma accertata con il rendiconto 2016.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono gestiti dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana alla quale il comune di Galeata ha affidato l'intero servizio.

I proventi da sanzioni amministrative sono per il 2018 pari ad € 8.907,00:

il fondo crediti dubbia esigibilità per tale entrata non è stato previsto in quanto l'entrata è contabilizzata nel bilancio dell'Unione di comuni della Romagna Forlivese e riservata a consuntivo al comune di Galeata.

Allo stesso modo è l'Unione di comuni a destinare con atto di giunta le somme negli interventi di spesa alle finalità di cui agli art. 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n.120 del 29/07/2010.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-20220 per macroaggregati di **spesa corrente** confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:

Macroaggregati		Prev. Def. 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
101	Redditi da lavoro dipendente	560.570,38	533.450,05	528.450,05	528.450,05
102	Imposte e tasse a carico ente	52.704,51	49.424,96	49.424,96	49.424,96
103	Acquisto beni e servizi	1.028.197,50	894.930,83	504.633,15	508.628,72
104	Trasferimenti correnti	578.806,52	523.687,05	514.610,50	514.610,50
105	Trasferimenti di tributi				
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi	132.909,72	124.930,02	116.232,63	104.095,32
108	Altre spese per redditi di capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.000,00	22.000,00		
110	Altre spese correnti	117.321,11	152.040,39	44.057,21	44.466,28
	TOTALE	2.489.509,74	2.300.463,30	1.757.408,50	1.749.675,83

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

0 dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

0 dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 (o media triennio 2007-2009) di euro 7.904,00;

0 dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 581.091,40;

L'organo di revisione ha provveduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese per il personale ex art. 1, c. 557, legge n. 296/ 2006 o c. 562	Media 2011/2013	previsione	previsione	previsione
		2018	2019	2020
Spese macroaggregato 101		533.450,05	533.450,05	533.450,05
Spese macroaggregato 103		6.770,00	6.770,00	6.770,00
Irap macroaggregato 102		33.843,61	33.843,61	33.843,61
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: spese macroaggregato 104		163.393,27	163.393,27	163.393,27
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....		0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)		737.456,93	737.456,93	737.456,93
(-) Componenti escluse (B)		166.334,30	166.334,30	166.334,30
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	581.091,40	571.122,63	571.122,63	571.122,63

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 581.091,40.

Si da atto, inoltre, che la spesa di personale tiene conto di quanto disposto dall'art.23 del decreto legislativo n.75 del 25/05/2017 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo destinato per l'anno 2016.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n.112 - conv. nella Legge 133/2008)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Studi e consulenze	0.00	8400,00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	45,363.82	80,00%	9,072.76	200,00	200,00	200,00
Sponsorizzazioni	0.00	100,00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Missioni	3,000.00	50,00%	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Formazione	350.00	50,00%	175.00	770,00	770,00	770,00
Totale	48,713.82		10,747.76	1.970,00	1.970,00	1.970,00

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n.214 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 così come modificato da decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n.5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art.1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità 2015), che prevede: "con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto, riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità avrebbe dovuto essere pari almeno all'85% nel 2018, mentre dal 2019 pari al 100%.

La legge di stabilità 2018 ha introdotto alcuni correttivi. Se da un lato, infatti, tale istituto è nato nel contesto dell'armonizzazione contabile con l'obiettivo di congelare nei bilanci degli enti, sottraendole alla capacità di spesa, quelle parti di entrata a rischio di insoluto, dall'altra, man mano che le nuove regole sono entrate a regime, per molti enti l'accantonamento al FCDE è diventato troppo pesante, rischiando di pregiudicare gli equilibri e di sottrarre alla programmazione risorse che poi, a consuntivo, si rilevano spendibili.

Da qui i richiamati correttivi introdotti dalla legge di bilancio che prevedono, tra l'altro, una maggiore spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare e precisamente : 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1) **individuare le poste di entrata che potevano dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) con il relativo recupero evasione tributaria ed i canoni di locazione degli immobili dell'ente.

In considerazione del fatto che la TARI non transiterà più nel bilancio dall'esercizio 2019 anche l'accantonamento al FCDE risulterà notevolmente ridotto a partire da tale annualità in quanto la tariffa relativa alla TARI e il relativo recupero dell'evasione risultava essere la posta di bilancio di maggiore rilievo ai fini della determinazione di accantonamento al fondo.

Non sono stati considerati i proventi da sanzioni amministrative da codice della strada in quanto l'entrata viene accertata e incassata nel bilancio dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e trasferite poi a consuntivo agli Enti di appartenenza.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato determinato utilizzando il metodo della media semplice utilizzando l'opzione alternativa prevista dal principio contabile.

Tale modalità consente di sommare agli incassi di competenza anche quelli avvenuti nell'anno successivo in conto residui attivi dell'anno precedente.

In tal caso il principio contabile prevede la necessità di retrocedere di un anno gli esercizi di riferimento per il calcolo del FCDE, in modo tale da avere a disposizione i dati della riscossione dell'esercizio successivo. Per il suddetto calcolo si è, pertanto, preso a riferimento il quinquennio 2012-2016, calcolando per il triennio

2012-2014 il rapporto tra gli incassi totali e gli accertamenti di competenza, mentre per gli anni 2015 e 2016 si è calcolato il rapporto sulla base della formula seguente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui}}{X \text{ accertamenti esercizio } X}$$

Sulla base di questo esposto lo stanziamento di bilancio per questa voce è stato pari rispettivamente al 75 % per il 2018, 85% per il 2019 e 95% per il 2020 nelle risultanze come da prospetto di seguito riportato:

FCDE 2018	FCDE 2019	FCDE 2020
€ 92.872,68	€ 3.477,06	€ 3.886,13

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Media semplice tra totale riscosso e accertato per Tari (cap.520, 525 e 10012)

Anno	Accertamento in competenza (A)	Riscossioni in competenza e in conto residui effettuate in T (R)	Quota riscossione (QR= R/A)	Complemento a 100 (100-QR)	previsione di bilancio 2018	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE 2018 pari al 75%
2012	€ 4.673,60	€ 12.906,11					
2013	€ 424.725,89	€ 190.277,06					
2014	€ 416.983,00	€ 396.927,41					
		Riscossioni in competenza effettuate in T e in T+1 in conto residui T (R)					
2015	€ 424.686,87	€ 361.241,10					
2016	€ 469.939,50	€ 343.258,83					
Totali	€ 1.741.008,86	€ 1.304.610,51	74,93%	25,07%	€ 477.620,96	€ 119.739,57	€ 89.804,68

Media semplice tra totale riscosso e accertato per Affitti (cap.3820)

Anno	Accertamento in competenza (A)	Riscossioni in competenza e in conto residui effettuate in T (R)	Quota riscossione (QR= R/A)	Complemento a 100 (100-QR)	previsione di bilancio 2018	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE 2018 pari al 75%
2012	€ 80.328,60	€ 37.124,83					
2013	€ 71.692,71	€ 97.863,56					
2014	€ 70.228,70	€ 72.408,24					
		Riscossioni in competenza effettuate in T e in T+1 in conto residui T (R)					
2015	€ 64.683,34	€ 59.311,15					
2016	€ 63.559,00	€ 60.002,28					
Totali	€ 350.492,35	€ 326.710,06	93,21%	6,79%	€ 60.245,42	€ 4.090,66	€ 3.068,00

Totale quota da accantonare come FCDE al cap.3586/2018

€ 92.872,68

FCDE 2019

Media semplice tra totale riscosso e accertato per Affitti (cap.3820)

Anno	Accertamento in competenza (A)	Riscossioni in competenza e in conto residui effettuate in T (R)	Quota riscossione (QR= R/A)	Complemento a 100 (100-QR)	previsione di bilancio 2018	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE 2019 pari al 85%
2012	€ 80.328,60	€ 37.124,83					
2013	€ 71.692,71	€ 97.863,56					
2014	€ 70.228,70	€ 72.408,24					
		Riscossioni in competenza effettuate in T e in T+1 in conto residui T (R)					
2015	€ 64.683,34	€ 59.311,15					
2016	€ 63.559,00	€ 60.002,28					
Totali	€ 350.492,35	€ 326.710,06	93,21%	6,79%	€ 60.245,42	€ 4.090,66	€ 3.477,06

Totale quota da accantonare come FCDE al cap.3586/2019

€ 3.477,06

FCDE 2020

Media semplice tra totale riscosso e accertato per Affitti (cap.3820)

Anno	Accertamento in competenza (A)	Riscossioni in competenza e in conto residui effettuate in T (R)	Quota riscossione (QR= R/A)	Complemento a 100 (100-QR)	previsione di bilancio 2018	Accantonamento a FCDE	Accantonamento a FCDE 2020 pari al 95%
2012	€ 80.328,60	€ 37.124,83					
2013	€ 71.692,71	€ 97.863,56					
2014	€ 70.228,70	€ 72.408,24					
		Riscossioni in competenza effettuate in T e in T+1 in conto residui T (R)					
2015	€ 64.683,34	€ 59.311,15					
2016	€ 63.559,00	€ 60.002,28					
Totali	€ 350.492,35	€ 326.710,06	93,21%	6,79%	€ 60.245,42	€ 4.090,66	€ 3.886,13

Totale quota da accantonare come FCDE al cap.3586/2020

€ 3.886,13

ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI A BILANCIO

FONDI RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso che richiedano tale accantonamento. Ci si riserva di effettuare, comunque, ulteriori valutazioni in sede di approvazione del rendiconto 2017 relativamente alle cause in essere ed alla quantificazione del rischio di soccombenza.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147 — legge di stabilità 2014, arti, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'Ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi dalle società, al momento questo fondo non è stato costituito.

FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

L'indennità di fine mandato prevista in bilancio, non dovrà essere impegnata al termine dell'esercizio, e confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018. Le quote precedenti sono già confluite nel risultato di amministrazione 31/12/2016, mentre la quota relativa all'esercizio 2017 confluirà nel risultato di amministrazione al 31/12/2017.

FONDO DI RISERVA

Tale fondo è stato costituito nella misura seguente:

anno 2018 € 7.000,00 pari allo 0,30% delle spese correnti;

anno 2019 € 7.000,00 pari allo 0,40% delle spese correnti;

anno 2020 € 7.000,00 pari allo 0,40% delle spese correnti.

Tali stanziamenti rispettano i limiti previsti dall'art.166 del D.Lgs.n.267/2000 in base al quale lo stanziamento al fondo non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio.

Ai sensi del comma 2 bis del citato articolo 166 la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'amministrazione.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un nuovo istituto previsto dal D.Lgs. n.118/2011 è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata, che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partite dalla nascita del finanziamento è fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumolo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Con l'avvio della contabilità armonizzata ed a seguito della reintroduzione della previsione di cassa nel primo anno del triennio, è stato previsto l'obbligo di stanziare, nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario, un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Lo stanziamento iscritto nel bilancio ammonta ad € 10.000,00 ed è rispettoso di tale limite:

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RISORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti i seguenti interventi finanziati con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento:

Anno 2018

Intervento	Importo	Finanziamento
Lavori di ampliamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. (Cap.10013)	€ 320.000,00	Contrazione di mutuo (Cap.10024)
Completamento delle opere di urbanizzazione nella Via Zannetti. (Cap.10023)	€ 350.000,00	Finanziamento statale (Cap.10025)
Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica edifici strategici (quarto stralcio). Scuola secondaria di primo grado Flavio Biondo. (Cap.10011)	€ 800.000,00	€ 700.000,00 Finanziamento statale (Cap.4737)
		€ 62.818,20 Finanziamento dalla Provincia FC (Cap.5723)
		€ 37.181,80 proventi da permessi a costruire (Cap.6001)

Anno 2019

Intervento	Importo	Finanziamento
Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica edifici strategici sede comunale 1° stralcio. (Cap.10012)	€ 350.000,00	Finanziamento statale (Cap.10009)
Lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione energetica dello stadio comunale. (Cap.10001)	€ 100.000,00	€ 30.000,00 proventi da permessi a costruire (Cap.6001)
		Finanziamento reg.le (Cap.10002)

Anno 2020

Intervento	Importo	Finanziamento
Lavori di completamento stadio comunale. (Cap.10001)	€ 900.000,00	Finanziamento reg.le (Cap.10002)
Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica edifici strategici sede comunale 2° stralcio. (Cap.10012)	€ 647.000,00	Finanziamento statale (Cap.10009)

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2016 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio aggiuntivo rispetto a quanto già fatto in precedenza.

L'Ente ha adottato i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.

Per gli anni dal 2017 al 2019, l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'**art.6, comma 19 del D.L. 78/2010**, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2015.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2016, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013

Riduzione dei compensi per risultato economico negativo nei tre precedenti esercizi

Le seguenti aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta dell'ente locale titolari di affidamenti diretti per una quota superiore all'80% del valore della produzione, avendo avuto un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, hanno provveduto dal 1/1/2016 a ridurre del 30% il compenso degli organi di amministrazione.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2016;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;

- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con DPCM 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con DPCM 22/9/2014.

g) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011);

- aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17;
- conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del predetto D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell'art.3, comma 3 del medesimo decreto.

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.